Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 20 (1950-1951)
Heft: 2

Artikel: Una vertenza tra le Tre Leghe e il Ducato di Milano
Autor: Rusca, D.
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-18492

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Una vertenza tra le Tre Leghe e il Ducato di Milano

D. Rusca

Il capitolo III dell' alleanza stipulata nel 1639 fra le Tre Leghe e il ducato di Milano, e riconfermata nel 1726, prevedeva l' erezione di tre mercati a Gravedona, Domaso e Gera, dove i sudditi grigioni avrebbero potuto rifornirsi dei grani loro occorrenti. Questa concessione era però sottoposta a diverse condizioni, la più importante delle quali stabiliva che i singoli abitanti del Grigioni potevano importare liberamente nel loro paese solo i grani necessari al loro fabbisogno personale: per trasportarne una maggiore quantità occorreva rivolgersi alle autorità ducali, ciò che implicava un raggiro burocratico assai complesso e poco incoraggiante. Così le Tre Leghe stimarono più opportuno usufruire, in luogo dei mercati, delle « tratte », cioè della facoltà di ricevere dallo Stato di Milano una quantità di grani precedentemente stabilita. Già nel 1632 il duca di Feria, governatore dello Stato, aveva assegnato alla Valtellina — dominio grigione in quell' epoca — 2000 some annuali di grani ; nel 1642, in più di questo quantitativo, altre 3000 some furono concesse ai Grigioni. [1])

Questo regime si stabilì e si sviluppò di pieno accordo e soddisfazione fra le parti. Il governo delle Tre Leghe era particolarmente disposto a continuarlo poichè, rinunciandovi, doveva rinunciare alle tratte ed accontentarsi delle limitazioni che gli sarebbero state imposte sui tre mercati, senza speranza di poter beneficiare di altre eventuali assegnazioni supplementari che le autorità milanesi avevano promesso di elargire qualora le circostanze lo avessero permesso.

Nel corso degli anni seguenti, però, essendosi verificate irregolarità e ritardi nella consegna dei grani, Coira si rivolse più volte a Milano chiedendo che si procedesse all' apertura dei tre mercati, ma inutilmente.

Verso la metà del XVIII secolo un nuovo tentativo fu fatto in questo senso, e fu allora che la città di Como si oppose energicamente all'erezione dei mercati, adducendo varie ragioni.

Vennero invocate, in primo luogo, le considerazioni economiche. Aprendo nuovi mercati — dicevano i decurioni della città — si sarebbe recato un grave pregiudizio al mercato di Como che provvedeva particolarmente al fabbisogno dei terrieri lacuali, i quali non avrebbero esitato a dirigersi verso Gravedona, Domaso e Gera, località queste molto più vicine alle loro abitazioni che non Como. Per di più, i grani necessari per rifornire i tre mercati avrebbero usufruito della via più breve di Lecco (che allora non faceva ancora parte del Contado di Como), cosicchè, non solo le vettovaglie che abitualmente si conducevano a Como sarebbero state avviate verso Lecco, ma i coltivatori comaschi avrebbero incontrato grandi difficoltà per esitare i loro grani.

I lacuali che si recavano a Como per i loro acquisti li trasportavano poi per la maggior parte a soma, cosicchè il numero dei conducenti e delle bestie era assai grande durante i giorni di mercato, e ciò significava l' affitto di case, camere e stallazzi.

---

[1]) Una soma corrisponde a 164 litri circa.

L' affluenza dei compratori contribuiva così al sostenimento di molte famiglie di bottegai, artefici, osti e mercanti. Inoltre, i lacuali non scendevano a Como con le mani vuote, ma vi trasportavano lino, stoppa, formaggi, legna ed altre merci che scarseggiavano o mancavano in città.

Quale sarebbe stata la conseguenza dell' apertura dei mercati di Gravedona, Domaso e Gera ? Il mancato affitto di case e stalle — rispondevano i comaschi, — molte merci invendute, la conseguente diminuzione del prezzo dei grani e la contrazione della vendita del vino, prodotto principale del territorio comasco. Si sarebbe pure verificato « *un inevitabile sconcerto nel censimento generale per il consecutivo ribasso del fitto delle case, per la diminuzione dell' estimo del mercimonio e sopratutto per il decadimento del prezzo dei frutti dei quali furono fatte le stime alterate a riguardo dell' esito che se ne fa in occasione dei mercati, cosicchè avvilitosi il prezzo dei frutti ne verrebbe di necessità la diminuzione del valore dei fondi, e per conseguenza una notabile disuguaglianza nel carico* ».

Di fronte a tali gravi conseguenze, la città di Como che, per sostenere il peso dei Regi tributi aveva già dovuto caricarsi di debiti ascendenti a 2.000.000 di lire, si sarebbe trovata nell' impossibilità di continuare a pagare i detti tributi.

D' altra parte, le terre di Domaso, Gravedona e Gera essendo situate agli estremi confini dello Stato di Milano, sarebbe risultato oltremodo difficile assicurarsi dalle frodi e dal contrabbando.

Il Vescovo di Como, dal canto suo, prese posizione nella controversia, facendo notare come l' erezione dei tre mercati avrebbe creato un grave pericolo per la religione cattolica, data la promiscuità dei protestanti grigionesi « *con li rozzi abitanti di quelle valli troppo facili a ricevere mal sane impressioni* ».

I decurioni di Como insistevano poi nel fatto che le tratte erano più vantaggiose per le Tre Leghe. Difatti, nel solo anno 1750, in più delle tratte abituali, fu concesso loro un supplemento di some 3359 di frumento, 3070 di riso, 926 di segale e 2772 di grani minuti.

Tutte queste considerazioni [1]) furono esposte all' imperatrice Maria Teresa che le stimò giustificate, e l' apertura dei tre mercati fu nuovamente procrastinata.

Il problema fu però ripreso qualche anno dopo, in occasione della stipulazione del trattato dell' 8 febbraio 1763 che compensava largamente le Tre Leghe della perdita dei mercati. Dopo aver esaminato e risolto vari problemi pendenti fra i due Stati, il nuovo trattato si occupava appunto delle questioni commerciali e daziarie. L' uso delle tratte venne definitivamente sanzionato ; però, le normali assegnazioni di grani furono aumentate di 1500 some da distribuirsi per terzo, cioè 500 some a ciascuna delle Tre Leghe. Per di più, riconoscendo che le comunità dei Grigioni prossime al confine col ducato sarebbero state private della comodità di usufruire dei tre mercati, l' articolo 29 del trattato stabilì che altre mille some, metà frumento e metà riso, dovevano essere ripartite fra le medesime comunità. Inoltre, le spese per il conseguimento delle tratte furono ribassate, il diritto d' esazione della Regia Camera abolito ed il diritto di spedizione notevolmente diminuito.

Quanto ai dazi, anch' essi vennero modificati. Il dazio sul riso fu ridotto da soldi 31 1/2 a soldi 24, e si soppressero le onoranze militari esatte per il passato dai comandanti di Lecco e del Forte Fuentes, e dai Caporali al Dascio e al Passo. Il formaggio dell' Engadina e della Valtellina portato sul mercato di Como fu esentato da ogni

---

[1]) Il carteggio è conservato nell'Archivio di Stato di Como. Fondo A. S. Comunale, cartella N° 290 fascicolo 1 f, e cartella N° 74, fascicolo 23 b.

dazio, e così pure il bestiame che, condotto dai Grigioni nel ducato, avesse poi dovuto ritornare nel luogo di provenienza perchè invenduto.

Il bestiame, le lumache, i formaggi, laveggi, fazzoletti di cotone e altri prodotti delle Tre Leghe da specificarsi ulteriormente vennero esentati dal pagamento dei 15 soldi per soma richiesti dai Commissari di sanità per tutte le merci introdotte «*d' Oltremonte*» nel ducato ; la sola «*fede di sanità*» rilasciata gratuitamente dal Commissario dello Stato di Milano dimorante in Chiavenna, bastava.

Il trattato prendeva poi una serie di provvedimenti destinati ad incrementare il commercio di transito delle merci che, provenienti dalla Germania o dall' Italia, attraversavano il territorio del ducato e quello delle Tre Leghe. Così, i Grigioni si impegnavano a ribassare, secondo la tabella A, [1]) il dazio esatto a Chiavenna per le merci provenienti dal Genovesato o direttevi, e a non favorire le strade che, non attraversando lo Stato di Milano, lo avrebbero privato del beneficio del transito delle suddette merci. Reciprocamente, le autorità ducali riducevano il dazio ed abolivano le onoranze delle merci che dalla Germania si recavano a Genova o viceversa, e ciò sulla base della tabella B. [2]).

Riguardo le merci dirette in altri Stati o provenienti da essi, le due Parti contraenti si sarebbero attenute alla tabella C [3]) che, oltre al dazio, indicava tutti i pedaggi, diritti ed onoranze applicate alle merci di transito, ciò che toglieva ai mercanti l'incomodo di effettuare più pagamenti e precludeva la possibilità di esazioni arbitrarie. La tabella C ci indica pure che il dazio sul cotone proveniente sia dallo Stato Pontificio che da altri Stati fu ridotto della metà, stabilendosi così a lire 7 e soldi 5 per ogni soma, per il ducato di Milano, e a kraizer 32 ½ per le Tre Leghe, mentre venne levata l'esazione in Lecco del dazio della Longa del Pò a Casal-Maggiore, dovuto dalle merci provenienti da Venezia che transitavano da Chiavenna per essere trasportate in Germania.

Onde agevolare maggiormente il commercio di transito, il Ducato di Milano stabilì una tariffa [4]) che facilitava il trasporto delle merci dirette nel Genovesato o provenientivi, diminuendone le spese di condotta e di spedizione. Per il transito con altre regioni, tariffe analoghe dovevano essere elaborate nel termine di 4 mesi dalla firma del trattato. Reciprocamente, le Tre Leghe si impegnavano a migliorare le condizioni delle strade utilizzate per il transito, partcolarmente quella del Piano della Riva, e a stabilire una tabella contenente le maggiori diminuzioni possibili per le spese di spedizione e di condotta delle merci entranti nel Dominio grigione.

---

[1]) Vedere la tabella allegata.
[2]) Vedere la tabella allegata.
[3]) Vedere la tabella allegata.
[4]) Vedere la tabella D allegata.

A

TABELLA del dazio esigesi in Chiavenna

DAZIO, AL QUALE SOCCOMBONO LE MERCI DI TRANSITO, CHE VENGONO D'ITALIA E VANNO IN GERMANIA.

Cottoni in Lana da qualunque parte d'Italia provenghino, pagano come segue

Un Collo, o Soma di Rubbi 12. a 20. paga . . . . . Fior. 1.5.—

Seta da lavorare, Strusa, Strazza, Seta lavorata, Pannerie, Drapperie, Stoffe, anche con oro, Velluti, ed altre cose simili, da qualunque parte d'Italia provenghino, pagano per Collo di Rubbi 12. a 20. . . . . Fior. 1.5.—

Tutte le Merci di Transito, che vengono da Germania, e vanno a Genova, pagano indifferentemente per ogni Collo di Rubbi 12. a 20. . . . . Xri 32. ½

RIDUZIONE DEL CONTROSCRITTO DAZIO.

Tenor l'Articolo 42. del Trattato, si riduce li Cottoni in Lana, da qualunque parte d'Italia provenghino, alla metà, cioè

Un Collo di Rubbi 12. a 20. a soli X.ri 32. ½

Item li Cottoni di proprietà de' Signori Zurigani, pagheranno solo il terzo del controscritto Dazio, cioè . . . . . X.ri 22.—

Tenor l' Articolo 38 del suddetto Trattato, si riduce il Dazio delli Generi controscritti procedenti da Genova, e dalla Lombardia Austriaca, il Collo di Rubbi 12. a 20. soli . . . . . X.ri 58.—

Ma li suddetti Generi, che provengono da altre Parti d'Italia, pagheranno il solito controscritto Dazio.

Tutte le Merci di Transito, che vengono da Germania, e vanno a Genova, pagano indifferentemente per ogni Collo di Rubbi 12. a 20. . . . . X.ri 32. ½

Il tutto pagabile in Fiorini di Coira a soldi 58. in Gigliati a lir. 16.

Carlo Conte di Firmian

Jo. Ant. B.ne Büol & Schavenstein
Andrea de Salis Soglio.
Steffano de Salis.
Ulisse de Salis di Marschlins.

B

TABELLA

Di Riduzione del Dazio prescritto dall'antichissimo Patto Reale per le Merci di Transito procedenti dall'Alemagna, Svizzera, e Fiandra per il Genovesato, e viceversa per lo Stato di Milano, a condizione, che il pagamento si faccia a peso lordo senza deduzione di alcuna Tara, e senza pagamento d' alcuna delle Onoranze sempre praticate.

ROBA GROSSA, cioè	Prezzi del patto Reale per ogni Soma di Rubbi num. 20. peso, e moneta di Milano	Onoranze per adequato, e Dazio della Stadera di Milano e Pavia	Totale	Riduzione compreso il Dazio della Stadera di Milano e Pavia, ed onoranze
Telerie diverse d'ogni sorte *Merci* *Tela di Cottone* *Ogni Opera di Cottone* *Cottone* *Indiane* *Oglio* *Acque distillate* *Sapone* *Paste di Francia* *Agro di limone* *Pettenuzzo, e simili*	*lir. 7. 6.3*	*lir. —.18.9*	*lir. —. 8.5*	*lir. 6.—.—*
Agugerìa	*lir. 33.15.—*	*lir. —.18.9*	*lir. 34.13.9*	*lir. 10.—.—*
Drapperìa di Lana *Pellatterìa* *Pellizzerìa*	*lir. 20. 5.—*	*lir. —.18.9*	*lir. 21. 3.9*	*lir. 15.—.—*
Velluti *Drappi di Seta, ed ogni altra cosa sottile*	*lir. 29. 5.—*	*lir. —.18.9*	*lir. 30. 3.9*	*lir. 22.10.—*
Drappi di Seta, e Bombace	*lir. 29. 5.—*	*lir. —.18.9*	*lir. 30. 3.9*	*lir. 20.—.—*
Burratti, e Veli di Zurigo	*lir. 18.—.—*	*lir. —.18.9*	*lir. 18.18.9*	*lir. 10.—.—*
Zuccaro *Pepe* *Caccao* *Drogherìa* *Dolci d' ogni sorte*	*lir. 13.10.—*	*lir. —.18.9*	*lir. 14. 8.9*	*lir. 13.10.—*
Frutti di Riviera	*lir. 2. 5.—*	*lir. —.18.9*	*lir. 3. 3.9*	*lir. 2. 5.—*

Carlo Conte di Firmian

Jo. Ant. B.ne Büol & Schavenstein
Andrea de Salis Soglio.
Steffano de Salis.
Ulisse de Salis di Marschlins.

C

	Prezzo del Patto Reale per il Transito delle Mercanzie procedenti dall' Alemagna per Toscana, e viceversa non comprese le Onoranze, Stadere, e Ponte di Melegnano, ed Exeundo, per ogni Soma.	Prezzo del Patto Reale per il Transito delle Mercanzie procedenti dall' Alemagna per Toscana, e viceversa comprese tutte le Onoranze, Dazio della Stadera, Ponte di Melegnano, ed Exeundo, per ogni Soma.
Agugeria d' Alemagna	lir. 33. 15. —	lir. 35. 10. —
Detta di Mantova	lir. 22. 10. —	lir. 24. 5. —
Drapperìa d'ogni sorte di Lana	lir. 20. 5. —	lir. 22. —. —
Drogherìa d'ogni sorte	lir. 22. 10. —	lir. 24. 5. —
Grossa in Tele, Merci ecc.	lir. 13. 10. —	lir. 15. 3. —
Pellatterìe, escluse le Pelli di Dante .	lir. 20. 5. —	lir. 22. —. —
Sottile d'ogni sorte	lir. 22. 10. —	lir. 24. 5. —
E per le altre Mercanzie non specificate, si regolerà il Dazio per Patto, in proporzione delle di sopra specificate, e consimili rispettivamente di valore, esclusi però, rispetto al sottile, i Pacchetti, che non arriveranno al peso di libbre dodici, e dalle lirette dodici fino al quarto di Soma; e rispetto alla Grossa, li Fagotti, che non arriveranno al quarto di Soma, poiché per quelli si starà alla pratica, cioè		
Per meno di lirette dodici sottile, si esigerà per ogni liretta ss. 22.6.—		
Dalle libbre 12. fino al 4.to di Soma, si esigerà per liretta ss. 5.7.6		
E per li Fagotti Grossa come sopra, si esigerà il duplicato dell' espresso del Patto.		

Segue

	Prezzo del Patto Reale per il Transito delle Mercanzie procedenti dall' Alemagna per Torino, e viceversa non comprese le Onoranze, Stadera, ed Exeundo, per ogni Soma.	Prezzo del Patto Reale per il Transito delle Mercanzie procedenti dall' Alemagna per Torino, e viceversa comprese le Onoranze, Stadera, ed Exeundo, per ogni Soma.
Agugerìa	lir. 33. 15. —	lir. 34. 10. —
Drapperìa di Lana	lir. 33. 15. —	lir. 34. 10. —
Gallettame. Strufa	lir. 33. 15. —	lir. 34. 10. —
Drogherìa	lir. 22. 10. —	lir. 23. 5. —
Grossa in Tele, Merci ecc.	lir. 15. 15. —	lir. 16. 10. —
Pellatterìa	lir. 20. 5. —	lir. 21. —. —
Sottile	lir. 39. 7. 6	lir. 40. 2. 6
E per le altre come sopra	*Simile prezzo per il Transito di dette Mercanzie per lo Stato Veneto, e viceversa per la via di Lecco, non comprese le Onoranze, e Stadera, per ogni Soma.*	*Simile prezzo per il Transito di dette Mercanzie d' Alemagna, per lo Stato Veneto, e viceversa per la via di Lecco, comprese le Onoranze, e Stadera, per ogni Soma.*
Strufa, Strazza di Seta, e simili, dette Stoffe, robe di Cottone, Tele, ecc. . .	lir. 9. —. —	lir. 9. 7. 6
Code da Prato, Ferramenta, Uva passa, Violetto, e simili	lir. 7. 17. —	lir. 8. 2. 6
Drogherìa	lir. 15. 15. —	lir. 16. 5. —
Drapperìa di Lana fino a tutto Luglio	lir. 15. 15. —	lir. 16. 5. —
Seta di Bergamo, e Brescia	lir. 15. —. —	lir. 15. 10. —
Detta per la via di Calzo	lir. 22. 10. —	lir. 23. —. —
Vallonìa	lir. 10. —. —	lir. 10. 7. 6

Segue

	Prezzo del Patto Reale per il Transito delle Mercanzie procedenti dall' Alemagna per Ferrara, ed Ancona per la via di Cremona, e viceversa non comprese le Onoranze, Stadere, e Ponte di Melegnano, ed Exeundo, per ogni Soma.	Prezzo del Patto Reale per il Transito delle Mercanzie procedenti dall' Alemagna per Ferrara, ed Ancona per la via di Cremona, e viceversa comprese le Onoranze, Stadera, e Ponte di Melegnano, ed Exeundo, per ogni Soma.
Agugerìa d' Alemagna	lir. 33. 15. —	lir. 35. 10. —
Drapperìa di Lana	lir. 26. 10. —	lir. 28. 5. —
Drogherìa d'ogni sorte	lir. 26. 14. —	lir. 28. 9. —
Grossa in Tele, Merci ecc.	lir. 16. 12. 6	lir. 18. 5. —
Detta in Cottone in Lana	lir. 17. 14. —	lir. 18. 10. —
Pellatterìa ordinaria	lir. 22. 15. —	lir. 24. 10. —
Sottile d'ogni sorte	lir. 32. 15. —	lir. 34. 10. —
Per il Cottone tanto procedente dallo Stato Pontificio, che da qualunque altro Stato, per ogni Soma	lir. 14.10. —	lir. 7. 5. —

Carlo Conte di Firmian

Jo. Ant. B.ne Büol & Schavenstein
Andrea de Salis Soglio.
Steffano de Salis.
Ulisse de Salis di Marschlins.

D

Ogniqualvolta per il Transito de' Colli d'Alemagna per Genova venghino levate le Onoranze, extra, ed accompagnatura d'ogni sorte, durante il loro cammino sullo Stato di Milano, sin fuori Stato per la via Pavese, e che il Principe sia per accordare la Privativa per tale Condotta, con li dovuti Privilegi nella persona, che rappresenta questa istanza per ricevere li Colli in Como fino a Milano, e viceversa da Milano per Como, si offre per tale trasporto alle seguenti condizioni.

Da Milano a Como per ogni Rubbo	ss. 3.—
Da Como a Milano per ogni Rubbo	ss. 2.9
Da Como sino in Porto-Franco di Genova per le Robe, che tanto nello Stato Milanese, che Stato Sardo, si considerano per Roba grossa, per ogni Rubbo	ss. 24.—
Pettenuzzi, e Mercerìe, e tutt'altro di simil valore	ss. 23.—
Drapperìa di Lana, Pellatterìa, Agugerìa, Roba di Cottone, Buratti, Dobletti, e simili di valore per ogni Rubbo	ss. 27.6
Tele fine, Cambraglie, ed ogni altra Mercanzia, che paga in estero Paese l'egual aggravio, per ogni Rubbo	ss. 26.6

Intendendosi già considerato ne' sopra prezzi la provvigione dell'Instante, ed a suo carico tutte le Gabelle nel Stato Re Sardo, secondo il praticato di presente, che ammontano a lir. 7. moneta di Genova per Soma, ma per quelle Spese di Dazio, e Fede di Sanità nel Stato Milanese, ed altre Spese straordinarie, che insorgere potessero sì in Stato Milanese, che in Stato Sardo, queste dovranno essere rimborsate, oltre alla suddetta Tassa all'Instante, e che neppure tenuto sia pagare a' Facchini in Sostra la smezzatura de' Colli per quelli, che non fa bisogno d'essere bollati, nè per causa del troppo peso, nè per scrupolo di bagnamento.

Carlo Conte di Firmian

Jo. Ant. B.ne Büol & Schavenstein
Andrea de Salis Soglio.
Steffano de Salis.
Ulisse de Salis di Marschlins.